

(N. 604)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore MENGHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1954

Corresponsione agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato
degli arretrati della razione viveri.

ONOREVOLI SENATORI. — Prima di impegnare più a fondo il personale del Corpo forestale dello Stato ai nuovi gravosi compiti derivanti dall'applicazione della legge su i « provvedimenti a favore dei territori montani » (legge 25 luglio 1952, n. 991) è doveroso estinguere un vecchio conto che lo Stato, per una serie di equivoche circostanze, tiene acceso da anni nella voce « dare » della partita contabile riflettente i sottufficiali, le guardie e le guardie scelte di questo operante Organismo.

Tale conto è tanto più urgente ed umano, per lo Stato, soddisfare per quanto benemeriti e meritevoli ne sono gli aventi diritto ed inique le cause che li privarono del loro giusto avere.

Occorre infatti sapere che il personale, di cui al provvedimento che si propone, godeva di una completa equiparazione economica e giuridica ai pari grado dei carabinieri, in virtù della legge 16 maggio 1929, n. 1066, che, pure assicurando alla Istituzione la continuità del suo carattere tecnico, le conferiva un ordinamento giuridico ed economico ad ogni ef-

fetto militare. Donde la sua pretesa ed il nostro assunto.

Gli ultimi eventi bellici sorpresero la anzi-detta Istituzione, la quale aveva risposto sempre ed egregiamente ai compiti di legge e in un campo di azione quanto mai difficile ed infido. Necessità storiche vollero però che anche questa Istituzione, a fine conflitto, subisse una sorte immetitata che (regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B) fu d'uopo rivederne l'ordinamento e fu stabilito, date le sue indubbiie origini prefasciste, di provvedervi (art. 17 del precitato regio decreto-legge) con « modalità di attuazione » da emanarsi.

Tali modalità non furono però dettate che con il decreto-legge 12 marzo 1948, n. 804, parzialmente anticipate, per il *personale tecnico*, con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 684, contenente norme di carattere indilazionabile, incomplete e non definitive, lasciando invariato lo *status*, per quanto si riferiva al personale all'epoca *non qualificato tecnico* (sottufficiali, guardie scelte e guardie, combinato degli articoli 173-

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

179 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267). L'Amministrazione forestale così infatti si comportò, e fece bene; ma in sede di pagamento degli arretrati a titolo di « razione viveri in contanti », trovandosi in difficoltà per esiguità di fondi, fu costretta a rateizzare il pagamento stesso limitando il primo rateo a tutto il 31 luglio 1947. Quando l'Amministrazione, finalmente in condizioni di potervi far fronte, volle accingersi a pagare il rateo rimasto insoluto, s'interposero a ciò difficoltà di carattere burocratico, le quali col tempo portarono alla decadenza del diritto fino allora sempre reclamato dagli interessati e mai contestato dall'Amministrazione centrale.

Giova far anche presente che, fra tutte le indennità connesse al trattamento economico militare goduto dai forestali, la sola a rimanere vittima di questa strana procedura fu quella soltanto relativa alla razione viveri, mentre tutte le altre, compresa l'indennità militare, furono regolarmente mantenute sino « alle modalità di attuazione » dettate con il decreto-legge 12 marzo 1948, n. 804, e cioè a tutto il 31 luglio 1948.

Le conseguenze che da tale sistema derivarono al morale del personale inferiore del Corpo forestale, e il disagio che venne a determinarsi nelle condizioni economiche delle loro famiglie sono tanto più intuibili quanto meno da loro sospettate. Non solo, ma poichè da ogni atto ufficiale dell'Amministrazione il pagamento di tale residuo d'indennità veniva spesso e sempre dato per imminente, molte famiglie, strette dalle urgenze della vita, non esitarono a scontarlo anticipatamente in acquisti di inderogabile necessità.

Mentre per il periodo dal 1º luglio 1951 in poi fu, successivamente, riparato, ripristinando l'intero trattamento previsto per i pari grado

della Pubblica sicurezza (trattamento militare) con legge 4 maggio 1951, n. 538, lo Stato è rimasto debitore verso il personale già detto della maggior differenza tra il trattamento economico militare dovuto e quello praticato dal 1º luglio 1948 al 30 giugno 1951, nonchè della mancata corresponsione della indennità viveri dal 1º agosto 1947 al 30 giugno 1948 (mesi undici).

Se per ovvie considerazioni di carattere tecnico-finanziario ci si astiene di proposito dal porre la prima rivendicazione, non ci si può esimere dall'umano impulso di reclamare la seconda che, fra l'altro, è la più sentita dagli aventi diritto.

A tale scopo si è approntato il presente disegno di legge che, oltre a riparare ad una palese, enorme ingiustizia perpetrata ai danni di una provatissima categoria, tornerà sommamente utile per risollevarlo lo spirito ed il morale del Corpo forestale, i cui membri hanno bisogno di sentire il conforto della vigile cura del Governo e della Nazione vicino alle loro opere.

Quando alle suesposte considerazioni si aggiunge quella che l'onere di questa legge risulta già completamente coperto da economie esistenti nel bilancio del Corpo forestale dello Stato, il compito del legislatore resta ancor più facilitato anche nei riguardi dell'art. 81 della nostra Carta costituzionale.

Va infine tenuto presente che questo stesso problema ha travagliato alla medesima maniera fino a ieri anche i Corpi della Pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia per i quali, però, si è provveduto: per i primi con disposizioni di carattere interno e per i secondi con una legge di iniziativa parlamentare portante il numero 945, in data 27 dicembre 1953 (*Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1953, n. 298).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la corresponsione ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie del Corpo forestale dello Stato degli arretrati della razione viveri, in natura o in contanti (secondo rateo), dal 18 agosto 1947 al 1º luglio 1948, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, in combinazione con gli articoli 122 del regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, e 3 della legge 4 maggio 1951, n. 538.

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo 1, dell'importo complessivo di lire 216.000.000 si farà fronte con i fondi stanziati sul bilancio ordinario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

La presente legge andrà in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.